

CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO, AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE E COOPERATIVA GIULIANO ACCOMAZZI S.C.S. PER LA RISERVA DI POSTI NEL MICRO-NIDO DENOMINATO FRUGOLETTI SITO IN TORINO, VIA FRUGAROLO 20, ANNI EDUCATIVI 2025/26 E 2026/27.

Con la presente scrittura privata non autenticata, in formato digitale, tra:

- la Città di Torino, con sede in Torino piazza Palazzo di Città 1, codice fiscale e partita IVA 00514490010, in questo atto rappresentata dal Dirigente del Dipartimento Servizi Educativi Claudio Sciaraffa, nato a ...il ... e domiciliato per la carica in Torino, a norma dell'art. 63 del Regolamento per la disciplina dei contratti, di seguito denominata “Città”;
- l’ “Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte centrale” con sede in Torino – corso Dante 14, codice fiscale e partita IVA 00499000016, in questo atto rappresentato da..., nato a ... il ..., in qualità di legale rappresentante, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della società, di seguito denominato “titolare”.
- la Cooperativa Giuliano Accomazzi s.c.s. onlus con sede in Torino, via San Domenico 13/bis/i, partita IVA 05787230019, in questo atto rappresentata dalla legale rappresentante ... nata a ...il ...e domiciliata ai fini del presente atto presso la sede della società, di seguito denominata “gestore”.

Premesso che:

- con deliberazione del 22/11/2022 n.781 la Giunta Comunale ha approvato le linee di indirizzo per il convenzionamento di servizi educativi a titolarità non comunale;
- con determinazione dirigenziale n. 6335 in data 6/12/2022 sono stati approvati il disciplinare per la selezione di nidi d’infanzia e micro-nidi privati ed aziendali da accreditare per il periodo settembre 2023 – luglio 2027 e da convenzionare per gli anni educativi 2023/24 e 2024/25;
- in seguito alla valutazione della Commissione appositamente costituita, con determinazione dirigenziale n. 24 in data 9/01/2023, è stato approvato l’elenco dei servizi accreditati;
- sulla base delle richieste delle famiglie, con determinazione dirigenziale n. 4487 in data 16/08/2023 il micro-nido denominato **Frugoletti**, sito in via Frugarolo 20, Torino, è stato individuato tra quelli con cui stipulare la convenzione per la riserva di posti negli anni educativi 2023/24 e 2024/25;
- a seguito della riapertura della procedura per il convenzionamento dei nidi e micro-nidi accreditati per il periodo 2023/2027 per l'acquisto posti-nido anni educativi 2025/2026 e

2026/2027 (determinazione dirigenziale n. DD 7170 del 18/11/2024) e della determinazione dirigenziale n. 3165 del 26 maggio 2025 che ha approvato la graduatoria cittadina sono stati assegnati al micro-nido Frugoletti 2 posti per i piccoli, per un totale di 2 posti;

- in esecuzione della determinazione dirigenziale del 29/08/2025 n. 5170, è stato affidato mediante mercato elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il servizio di n. 2 posti nido in convenzione presso il micro-nido Frugoletti per gli anni educativi 2025/2026 e 2026/2027 alla Cooperativa Giuliano Accomazzi s.c.s. onlus per un importo complessivo di Euro 32.109,00 Iva 5% compresa. CIG B7F3BAAE6F
- il micro-nido è stato autorizzato al funzionamento dalla Città di Torino in data 30/11/2015 prot. n. 16514/044 ed è stata rilasciata nuova autorizzazione per variazione titolare in data 10 novembre 2021 prot.15057, ed è affidato in gestione alla Cooperativa Giuliano Accomazzi s.c.s. onlus.

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Quanto riportato in premessa fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Il titolare riserva alla Città, nel proprio servizio indicato in premessa, il numero di posti indicati all'articolo 6, secondo le modalità previste dalla presente convenzione.

Qualora nel periodo di validità della convenzione non sia possibile sostituire i bambini e le bambine che si ritirano, il numero di posti riservati è ridotto sulla base di comunicazione della Città, che deve pervenire al gestore entro il primo giorno del mese precedente.

Le parti possono concordare la riserva di ulteriori posti che si rendano disponibili nel periodo di validità della convenzione, se vi fossero richieste dei genitori e risorse finanziarie disponibili nel bilancio della Città, previa adozione di apposito provvedimento dirigenziale.

Articolo 2 - Durata della convenzione

La convenzione decorre da settembre 2025 e termina a luglio 2027.

Articolo 3 - Modalità di erogazione del servizio

Il servizio viene erogato con le modalità indicate nella presente convenzione.

Articolo 4 – Servizio di ristorazione

Nel corso della giornata sono somministrati il pranzo e la merenda pomeridiana.

Su richiesta dei genitori il gestore deve preparare menu senza carne di maiale, senza carni, senza carni e pesce o senza proteine animali. Tali menu e le relative tabelle dietetiche devono essere predisposti dal/la pediatra del micro-nido. Parimenti, eventuali intolleranze o allergie alimentari, certificate dal medico curante, devono essere preventivamente comunicate dalla famiglia, affinché il/la pediatra del micro-nido possa predisporre un menù personalizzato.

Articolo 5 – Responsabilità ed assicurazioni

Il titolare è responsabile dell'attività e dell'applicazione di quanto previsto dalla presente convenzione, anche qualora la gestione sia affidata a terzi.

Assicura l'esistenza di idonea copertura assicurativa stipulata dal gestore per la responsabilità civile conseguente all'espletamento del servizio ed alle prestazioni del personale, nonché per i danni cagionati dai soggetti frequentanti ad altri utenti, agli operatori ed a terzi; gli utenti sono anche assicurati per gli infortuni.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Ditta, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

Tali polizze prevedono almeno i seguenti massimali:

- a) in caso di morte massimale di Euro 80.000,00;
- b) in caso di invalidità permanente massimale di Euro 124.000,00, con applicazione delle seguenti percentuali per l'invalidità accertata, senza applicazione di franchigie:
 - da 1 a 10 punti Euro 415,00 a punto,
 - da 11 a 49 punti Euro 620,00 a punto,
 - oltre 49 punti Euro 124.000,00.

La Città non è responsabile di alcun danno causato da soggetti terzi a persone, alle strutture ed alla strumentazione dei locali e comunque di ogni e qualsiasi danno.

Articolo 6 – Posti riservati – orario e calendario di frequenza

Nell'anno educativo 2025/26 sono riservati alla Città n. **2 posti**: per bambini e bambine nati dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024 (graduatoria comunale dei "piccoli").

Nell'anno educativo 2026/27 sono riservati alla Città n. 2 posti per consentire la prosecuzione della frequenza alle bambine ed ai bambini nati nel 2024, inseriti nel precedente anno educativo.

La suddivisione dei posti nelle due fasce d'età può essere modificata in accordo tra le parti, nel periodo di validità della convenzione, fermo restando il totale dei posti riservati e verificata la copertura dell'eventuale maggiore spesa da parte della Città.

I posti sono riservati per la frequenza dal lunedì al venerdì, dalle **7,30 alle 17,30**.

Qualora il micro-nido abbia un orario di apertura maggiore, i genitori possono usufruire del servizio concordando le modalità con il gestore ed assumendosi i relativi costi.

Il periodo di funzionamento del micro-nido non può essere inferiore a quello previsto dal calendario scolastico dei nidi comunali. I bambini e le bambine frequentano secondo il calendario di funzionamento del servizio, risultante dal regolamento dello stesso e affisso in bacheca, senza costi aggiuntivi anche qualora il micro-nido resti aperto in periodi o giorni non previsti dal calendario scolastico dei nidi comunali. Attraverso le modalità definite nell'apposito *Vademecum* consegnato ai titolari/gestori, dovrà essere data comunicazione agli uffici comunali dell'eventuale frequenza in tali giorni.

La frequenza del mese di luglio è facoltativa per le famiglie. Il gestore deve raccogliere le adesioni e comunicarle alla Città, con le scadenze e le modalità che verranno stabilite.

Nel mese di agosto le bambine ed i bambini possono usufruire dell'eventuale servizio organizzato dalla Città, compatibilmente con la disponibilità di posti.

Articolo 7 - Posti riservati – rapporti con le famiglie

I nominativi e i dati dei bambini e delle bambine da inserire sono comunicati al gestore dal personale comunale incaricato, che si occupa della sostituzione di coloro che si ritirano.

Nel corso dell'anno scolastico l'inserimento dei nuovi iscritti e delle nuove iscritte deve avvenire, di norma, entro 7 giorni dall'accettazione del posto da parte della famiglia.

Prima dell'inizio della frequenza il gestore deve far sottoscrivere e consegnare al genitore il contratto allegato alla presente (all. A), in cui sono indicate le modalità di erogazione e di fruizione dello stesso. Copia del contratto deve essere conservata agli atti presso il micro-nido.

Il genitore che intenda ritirare il bambino o la bambina dal servizio deve darne comunicazione in forma scritta al gestore, entro il giorno 22 del mese precedente. Il gestore deve trasmettere la comunicazione al competente ufficio comunale entro 48 ore, per la sostituzione.

In caso di prolungata assenza o frequenza discontinua la Città può chiedere al genitore le motivazioni e la relativa documentazione; qualora valuti non vi sia un'adeguata giustificazione, può disporre la decadenza dal diritto ad occupare il posto, secondo quanto previsto dal Regolamento nidi d'infanzia comunali.

Il gestore si impegna a trasmettere le presenze/assenze dei bambini e delle bambine e gli altri dati richiesti dalla Città per verificare il servizio prestato e a fini statistici, nonché a distribuire le eventuali comunicazioni comunali indirizzate ai genitori.

Articolo 8 – Costi

Il costo mensile di ciascun posto è stabilito in € 695,00, oltre IVA, per un totale complessivo di € 32.109,00, inclusa IVA al 5%, per il numero di posti riservati e per l'intera durata della convenzione.

Sono applicate al costo mensile le riduzioni previste dal gestore nel Regolamento interno del servizio, in caso di assenza o di frequenza di fratelli/sorelle o altre motivazioni.

La Città corrisponde mensilmente al gestore l'importo complessivo del costo dei posti, derivante dal costo mensile di ciascun posto moltiplicato per il numero di posti riservati, come maggiormente dettagliato nel successivo articolo 10.

Il costo mensile di ciascun posto, come sopraindicato, rimane fisso ed invariato per tutta la durata della convenzione.

In caso di ritiro di un iscritto o iscritta, il costo del posto resta in capo alla Città fino a quando il posto non venga assegnato ad altra bambina o altro bambino indicato dalla Città stessa, a meno che non venga comunicata la riduzione dei posti riservati, come previsto dall'articolo 1 comma 3

Per il mese di luglio la Città corrisponde il 50% del costo mensile per i posti convenzionati occupati da coloro che comunicano di non frequentare tale mese, il 75% del costo mensile per i posti convenzionati occupati da coloro che comunicano di frequentare una sola quindicina e l'intero costo del posto mensile per i posti convenzionati occupati da coloro

che comunicano di frequentare entrambe le quindicine di luglio, secondo quanto previsto all'art. 6.

Il costo suindicato è onnicomprensivo: include tutte le attività previste dal progetto pedagogico, il relativo materiale didattico, i giochi, la cancelleria, i pasti, nonché la biancheria non di uso personale ed il materiale sanitario e per l'igiene delle bambine e dei bambini (esclusi i pannolini); non è suscettibile in nessun caso di alcuna variazione per il periodo di vigenza della presente convenzione.

Il gestore può chiedere ai genitori una compartecipazione nelle spese per il prolungamento dell'orario, come indicato all'art. 6, e per le eventuali attività effettuate fuori sede (gite, acquaticità, ecc...), da considerarsi facoltative.

Gli eventuali interventi specialistici per l'inserimento di bambini e bambine con disabilità (ad esempio educatrici di supporto alla sezione) sono valutati congiuntamente e concordati tra il gestore e la Città; i relativi oneri sono a carico della Città.

Articolo 9 - Modalità di pagamento delle rette da parte delle famiglie

Le famiglie pagheranno alla Città la tariffa mensile attraverso il portale di pagamento denominato "Borsellino elettronico". La tariffa mensile è stabilita in base alle disposizioni previste dal sistema tariffario del Comune. Per le famiglie residenti a Torino sono previste tariffe agevolate in funzione della situazione economica calcolata sulla base dell'ISEE.

Le famiglie dovranno pagare al gestore unicamente eventuali costi dovuti al prolungamento dell'orario giornaliero o per eventuali attività effettuate fuori sede (gite, acquaticità, laboratori particolari...). La Città non è considerata solidalmente responsabile per tali pagamenti di attività extra, non contemplate dalla presente Convenzione, che siano ineseguiti o non correttamente eseguiti dalle famiglie.

Articolo 10 – Fatturazione e pagamenti della Città

Il gestore deve trasmettere la fattura elettronica relativa al mese precedente e compilare le presenze dei bambini o bambine che occupano posti in convenzione sull'applicativo comunale dedicato, di cui sono fornite credenziali di accesso al gestore e ad un suo delegato. Infatti, il micro-nido deve curare per i bambini frequentanti tutte le attività riguardanti la gestione amministrativa (quali inizio e fine frequenza, presenze-assenze e quanto altro sarà indicato) con modalità e strumenti che sono indicati nell'apposito *Vademecum* e tramite gli applicativi messi a disposizione dall'amministrazione comunale. Tale attività è indispensabile e necessaria per la corretta gestione di posti e per il regolare calcolo dei costi del servizio e la corretta attribuzione alle famiglie delle quote da pagare.

Per tale motivo il micro-nido deve individuare almeno due persone per le attività sopra citate, le quali saranno abilitate agli applicativi gestionali comunali. E' cura del micro-nido comunicare agli uffici comunali i dati necessari per l'abilitazione del personale incaricato con le modalità definite nel *Vademecum*.

Per ciascun iscritto e ciascuna iscritta il gestore inoltre deve compilare una scheda, nella quale deve indicare il numero di giorni di assenza e presenza in ciascun mese; la scheda deve essere firmata mensilmente dal genitore, conservata presso il micro-nido e trasmessa alla Città alla fine dell'anno scolastico ai fini del conguaglio.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

a) alla attestazione di regolare esecuzione che dovrà descrivere le operazioni di verifica effettuate e dovrà essere allegata alla fattura elettronica,

b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 comma 4 d. lgs. 231/2002, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d) d. lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avviene entro 30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata) sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014, e ai sensi del D.M. attuativo del 23 gennaio 2015, se è applicata l'IVA, la fattura deve riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". La Città procede conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, devono essere rispettate le disposizioni previste dall'articolo 3 della legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempienza degli obblighi di cui al suddetto articolo 3, si applica quanto previsto dall'articolo 6 della citata legge.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

La titolarità del trattamento dei dati personali spetta alla Città, che nomina il gestore quale responsabile esterno del trattamento dei dati stessi ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 28 del Regolamento UE 679/16 e del d. lgs. n. 101/2018.

Il gestore si impegna ad effettuare il trattamento nel pieno e totale rispetto del citato Regolamento.

Si impegna inoltre ad effettuare tutte le attività di informazione all'interessato di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16 e del d. lgs. n. 101/2018.

Si impegna a rispettare le normative vigenti in tema di trattamento dei dati sensibili e delle immagini, anche in considerazione della documentazione delle attività educativo-didattiche del servizio, nel rispetto delle procedure autorizzative dei genitori.

Art. 12 - Penalità

In caso di inadempienze o negligenze nell'applicazione di quanto previsto dalla presente convenzione (riguardanti, per esempio, assenze saltuarie di personale, ritardi nelle comunicazioni dovute, inadempienze nel servizio ristorazione, ecc.), la Città procede all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il titolare a formulare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni.

Nel caso che entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si dispone, a titolo di penale, la riduzione del compenso globale mensile da un minimo del 5% ad un massimo del 15% della somma prevista.

La suddetta penale è pertanto da intendersi complessivamente riferita ad uno o a più motivi.

Art. 13 - Risoluzione

Nel caso in cui venga revocata l'autorizzazione al funzionamento del micro-nido la presente convenzione è risolta "ipso facto" e "de iure", mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata a.r. (o a mezzo pec), fatto salvo l'accertamento dei relativi danni.

La Città ha facoltà di risolvere la convenzione, con le suddette modalità, nel caso di gravi e persistenti inadempienze nel funzionamento del servizio, compresa l'impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento.

In casi meno gravi la Città si riserva comunque la facoltà di risoluzione della convenzione con le modalità suindicate quando, dopo aver intimato almeno due volte al titolare, a mezzo raccomandata a.r., una più puntuale osservanza degli obblighi della convenzione, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli o non abbia prodotto controdeduzioni accettate, se richieste.

Per garantire la continuità pedagogica del servizio, la sostituzione simultanea del 90% degli educatori può costituire causa di rescissione della convenzione da parte della Città, nelle forme previste dal presente articolo.

Art. 14 – Controversie

Le controversie derivanti dall'applicazione e dall'esecuzione della presente convenzione sono di competenza del Foro di Torino.

Art. 15 - Registrazione e spese di registrazione

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131/86.

Le eventuali spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dell'affidatario.

Art. 16- Rinvio

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si richiamano le norme del codice civile e le leggi ed i regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Torino lì _____

Letto, confermato e sottoscritto.

FIRMA TITOLARE

FIRMA DEL GESTORE

FIRMA DIRIGENTE

MICRO-NIDO
MICRO NIDO D'INFANZIA FRUGOLETTI
situato a Torino, via Frugarolo, 20

CONTRATTO PER LA FREQUENZA DEL/LA BAMBINO/A

_____ nato/a il _____

Il/la bambino/a è inserito al micro-nido sulla base della convenzione stipulata tra il gestore della struttura e il Comune di Torino ed occupa uno dei posti riservati ai bambini ed alle bambine provenienti dalle graduatorie dei nidi comunali, usufruendo del contributo della Regione Piemonte stanziato con i fondi del Piano D'Azione previsto dal d.lgs. 65/2017.

L'accordo con il Comune prevede quanto segue:

- 1) Il/la bambino/a è inserito a partire dal giorno _____ nella sezione _____ ed è iscritto fino al 31 luglio 2026. Se è nato/a nell'anno 2024 l'iscrizione si intende automaticamente rinnovata per l'anno educativo 2026/27, salvo disdetta da parte del genitore, che dovrà essere presentata al gestore entro il 22 giugno 2026.
- 2) La frequenza nel mese di luglio è facoltativa. Il genitore interessato deve iscrivere preventivamente il/la bambino/a, con le scadenze e modalità che saranno comunicate dal Comune.
- 3) Nel mese di agosto il/la bambino/a può usufruire dell'eventuale servizio organizzato dal Comune, compatibilmente con la disponibilità di posti.
- 4) Il micro-nido è aperto almeno secondo il calendario dei nidi comunali. I giorni di chiusura sono indicati nella bacheca. Qualora il micro-nido resti aperto in periodi o giorni non previsti dal calendario scolastico dei nidi comunali, il gestore dovrà darne comunicazione agli Uffici comunali al fine del perfezionamento della tariffa. Infatti, in caso di frequenza nel periodo di chiusura previsto dal calendario educativo della Città, alle famiglie sarà addebitata la tariffa giornaliera corrispondente ad 1/22 della tariffa mensile per ogni giorno di frequenza. Il gestore non potrà chiedere nessun pagamento alla famiglia relativo alla frequenza eventuale nei giorni extra calendario scolastico comunale.
- 5) Il/la bambino/a può frequentare tutti i giorni in cui il servizio è aperto, dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 17,30.
- 6) Il progetto educativo del micro-nido può essere consultato presso la segreteria del servizio.
- 7) Il regolamento di funzionamento è affisso in bacheca, a disposizione delle famiglie. Indica, tra l'altro, le modalità di coinvolgimento dei genitori nella programmazione e realizzazione delle attività, le modalità di informazione e gli strumenti per la valutazione

da parte dei genitori. Per il posto convenzionato non si applicano gli articoli relativi a iscrizioni, criteri di ammissione, ritiro dal servizio, rette e pagamenti.

8) Nel corso della giornata vengono somministrati il pranzo e la merenda pomeridiana.

9) I pasti sono cucinati all'interno della struttura giornalmente, senza utilizzo di alimenti precedentemente preparati e surgelati.

10) Il menù è vidimato dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ASL ed è affisso nella bacheca.

11) Eventuali intolleranze o allergie alimentari certificate dal medico curante devono essere preventivamente comunicate, affinché il/la pediatra del micro-nido possa predisporre un menù personalizzato.

12) Il genitore può chiedere un menu senza carne di maiale, senza carni, senza carni e pesce o senza proteine animali.

13) La tariffa mensile è stabilita in base alle disposizioni previste dal sistema tariffario del Comune, consultabili sul sito internet del Dipartimento servizi educativi. Per le famiglie residenti a Torino sono previste tariffe agevolate in funzione della situazione economica calcolata sulla base dell'ISEE.

La tariffa mensile deve essere pagata attraverso il "Borsellino elettronico". Tale applicativo è gestito da SORIS ed è accessibile tramite credenziali SPID, CNS o CIE del genitore o altra persona affidataria o tutrice, indicato come Dichiarante responsabile dei pagamenti. Successivamente all'accettazione del posto e all'inizio della frequenza sarà inviata all'indirizzo di residenza comunicazione di attivazione del Borsellino con i dati identificativi del borsellino e le istruzioni per l'attivazione e l'uso

Le famiglie potranno sempre seguire l'aggiornamento degli importi versati e dovuti:

- accedendo al borsellino,
- attraverso gli SMS che vengono periodicamente inviati.

Le tariffe devono essere pagate entro il giorno 20 del mese successivo a quello di fruizione del servizio. Maggiori informazioni sono consultabili alle pagine dedicate sul sito della Città

(<http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/tariffe/index.html>)

14) La prima tariffa decorre dal giorno stabilito per l'inserimento.

15) Non vi sono riduzioni se il termine dell'anno educativo non coincide con l'ultimo giorno lavorativo del mese e, per i bambini nati nel 2024 che continuano la frequenza nell'anno educativo 2026/27, se l'inizio dell'anno scolastico non coincide con il primo giorno lavorativo del mese.

16) Se il genitore intende ritirare il/la bambino/a, deve consegnare comunicazione scritta al gestore entro il giorno 22 del mese, per il mese successivo. Se il ritiro non decorre dal primo giorno del mese, devono essere pagati i giorni fino alla data del ritiro. Se il termine

del 22 non è rispettato, è comunque a carico della famiglia la tariffa per 15 giorni di frequenza.

17) La tariffa comprende tutte le attività che vengono svolte all'interno del micro-nido, i materiali, i giochi, la cancelleria, i pasti, la biancheria non personale, il materiale sanitario e per l'igiene del/la bambino/a, le assicurazioni; non comprende i pannolini, che devono essere portati dai genitori.

18) Il gestore può chiedere il pagamento di una quota in aggiunta alla retta mensile per le eventuali e facoltative attività che si svolgono fuori dalla struttura (ad esempio: gite, acquaticità, laboratori particolari) e per la frequenza oltre le ore 17,30.

19) La Città corrisponde mensilmente al gestore l'importo complessivo del costo del posto, per consentire al Comune di verificare l'effettivo utilizzo del servizio e pagare al gestore quanto dovuto, il genitore deve firmare all'inizio del mese il prospetto in cui sono riepilogate le presenze e le assenze del/la bambino/a nel mese precedente.

20) Se il/la bambino/a è assente per un lungo periodo o ha una frequenza discontinua, il Comune può chiedere al genitore le motivazioni e la relativa documentazione. Se non vi è un'adequata giustificazione, il Comune può considerare il/la bambino/a non più iscritto.

21) Il gestore è nominato dal Comune responsabile esterno per il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 28 del Regolamento UE 679/16 e del d. lgs. n. 101/2018.

22) Il gestore è responsabile dell'applicazione delle norme relative alla sicurezza, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

23) Il gestore è responsabile di tutto quanto avviene all'interno del micro-nido e delle attività realizzate all'esterno. Ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile conseguente all'espletamento del servizio ed alle prestazioni del personale. I/le bambini/e sono assicurati per la responsabilità civile e per gli infortuni.

24) Per suggerimenti, segnalazioni e altre informazioni il genitore può rivolgersi al gestore ed al Comune di Torino– Ufficio Servizi privati e convenzionati (tel. 01101126299/26039/27511).

Torino, _____

Firma genitore

Firma gestore
